

COMUNE DI PINASCA

ACCORDO PER IL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO

PARTE ECONOMICA ANNO 2024 – SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA –

In data 11 / 12 / 2024, alle ore 11 : 00, presso la residenza municipale del Comune di Pinasca (TO) tra:

- la delegazione di parte pubblica:

FERRARA Dott.ssa Alessandra SEGRETARIO COMUNALE

- la delegazione sindacale:

Organizzazione sindacale territoriale C.G.I.L.

- la R.S.U.:

CANOVA Daniele

Vista e richiamata la deliberazione G.C. n. 101 del 09/12/2024, esecutiva, con la quale si autorizza la delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del CCDI 2024 – parte economica – tra le parti si conviene e si stipula il seguente contratto integrativo decentrato di ente secondo quanto segue:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ

Visto il CCDI 2019-2021, sottoscritto in data 27/12/2019, in particolare l'art. 2, c. 4, che testualmente recita: *“I criteri di ripartizione delle risorse economiche tra le varie modalità di utilizzo in linea al CCNL 21/05/2018 relativamente alla parte economica sono oggetto di incontro annuale tra le parti”*;

Vista la deliberazione di G.C. n. 87, del 14/11/2024, contenente gli indirizzi per la costituzione e direttive per la contrattazione integrativa – parte economica anno 2024;

Vista la determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 399, del 20/11/2024, ad oggetto *“Costituzione del fondo per le risorse da destinare alla contrattazione integrativa – parte economica anno 2024”* nella quale, in applicazione degli artt. 79 e 80, c. 1, del CCNL 16/11/2022, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, per l'anno 2024, risulta così costituito:

TOTALE RISORSE A DISPOSIZIONE € 58.650,63.

Di cui stabili per € 40.717,11 (al netto della decurtazione di parte fissa pari a € 1.813,00) e variabili per € 17.933,52.

UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ

1. Per l'anno 2024, il fondo sarà utilizzato per:

- pagamento dell'indennità di comparto afferente alla quota a carico del fondo al netto delle ritenute per assenza del personale e della quota per unità di personale scaturita dall'ultima rideterminazione della dotazione organica anno 2017 nonché della quota relativa al personale assunto a copertura di un nuovo posto in organico con decorrenza 01/09/2023 (deduzione su parte consolidata);
- pagamento degli incrementi economici spettanti al personale di tutte le categorie al netto dell'importo consolidato pari ad € 1.090,44 di cui alla dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004, in riferimento all'art. 29, comma 2, del CCNL stesso, e alla dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 09/05/2006, in riferimento all'art. 2, c. 1, del CCNL medesimo, afferente agli incrementi economici a valere sulle PEO disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro antecedenti al CCNL 21/05/2018 e non a carico del fondo (deduzione su parte consolidata);
- pagamento dell'indennità condizioni di lavoro ex art. 70-bis, c. 1, lett. a) del CCNL 21/05/2018 (non disapplicato), pari ad € 1,50 giornaliera di effettivo lavoro come stabilito dall'art. 15, c. 1, del CCDI 2019-2021 (deduzione su parte variabile). La stessa è erogata sulla base dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività oggetto di indennità ed è inserita di norma nella busta paga del mese successivo alla maturazione del diritto alla percezione della medesima. Ai dipendenti inquadrati nell'area degli Operatori Esperti, ai quali siano assegnate in misura non prevalente le mansioni di autista scuolabus, per il periodo 11/09 – 20/12/2024 la predetta indennità è aumentata di € 5,00 per ogni giorno effettivo di guida del veicolo adibito a trasporto scolastico qualora il servizio preveda, nella stessa giornata, la prestazione lavorativa sia in orario antimeridiano che pomeridiano. Le somme saranno corrisposte entro il mese di gennaio 2025;
- pagamento dell'indennità servizio esterno ex art. 100 del CCNL 16/11/2022, come previsto dall'art 80, c. 2, lett. f), del medesimo CCNL, stabilendone l'ammontare in questo modo (deduzione su parte variabile):

Tipo di attività svolta	Importo indennità giornaliera
Attività esterna svolta per almeno il 50% del tempo lavoro giornaliero	€ 1,80

La stessa è erogata sulla base dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività oggetto di indennità ed è inserita di norma nella busta paga del mese successivo alla maturazione del diritto alla percezione della medesima;

- sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale con le risorse di cui all'art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16/11/2022, con un importo quantificato in € 1.000,00, in merito alla pronta disponibilità in condizione di emergenza, nell'ambito del servizio di stato civile, da parte dei dipendenti appartenenti all'Area Amministrativa che a ciò si renderanno disponibili (deduzione su parte variabile);
- riconoscere specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale, ai sensi dell'art. 84 del CCNL 16/11/2022, per un importo pari a € 350,00 (deduzione su parte variabile);


- riconoscere i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ai sensi dell'art. 80, c. 2, lett. g), CCNL 16/11/2022: incentivi per funzioni tecniche ex art. art. 45, D.Lgs. 36/2023, per un importo presunto pari a € 4.780,00 (deduzione su parte variabile);
 - riconoscere i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ai sensi dell'art. 80, c. 2, lett. g), CCNL 16/11/2022: incentivi ex art. 1. c. 1091, L. 145/2018 (accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI) per un importo presunto pari a € 971,06 (deduzione su parte variabile);
 - remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti ex art. 70-ter, CCNL 21/05/2018, per un importo di € 25,00, ai sensi dell'art. 80, c. 2, lett. g), CCNL 16/11/2022;
 - riconoscere i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ai sensi dell'art. 80, c. 2, lett. g), CCNL 16/11/2022: quota parte del contributo statale per l'integrazione nell'ANPR delle Liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, ex Decreto del Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale n. 18/2023, per un per un importo pari a € 1.708,00 (deduzione su parte variabile).
2. Si dà atto che somma da destinare alla retribuzione di risultato degli incaricati di E.Q., quantificata in € 7.866,62, pari al 21,93% ca. delle risorse complessive finalizzate alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato dei medesimi, è quella già prevista dalla D.G.C. n. 54/2022.
3. Qualora le risorse variabili non fossero sufficienti a coprire gli oneri di cui al punto precedente, si provvederà ad utilizzare le risorse stabili disponibili prima del riparto delle stesse a seguito di valutazione dei dipendenti.

RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

Le parti stabiliscono che al personale di altra Amministrazione che presta servizio in convenzione (c.d. *comando in*) o che svolge attività ultronea ai sensi della normativa vigente, presso il Comune di Pinasca, non spetta alcun trattamento accessorio a carico del fondo.

Per quanto riguarda il personale nell'organico dell'Ente per meno di sei mesi nell'anno di riferimento al quale comunque siano stati assegnati obiettivi di performance, il trattamento accessorio correlato al raggiungimento di tali obiettivi è calcolato in misura proporzionale al tempo di lavoro da prestare sino alla fine dell'anno di riferimento, anche per quanto afferisce alla performance organizzativa di struttura. Pertanto, le risorse destinate a tale fattispecie di performance, come previsto nel CCDI 2019-2021, e assegnate all'Area presso la quale presta servizio il suddetto personale, sono calcolate tenendo in considerazione la misura proporzionale dei mesi di servizio, arrotondati all'unità (la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero) da prestare presso l'Ente da parte dei dipendenti interessati (es.: un'unità di personale assunta dal 20 agosto incide nel calcolo anzidetto per $4/12=0,33$, da sommarsi al restante personale dell'Area di appartenenza).

Fatto salvo quanto sopra, al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, inferiore al 66,66%, al quale siano stati assegnati obiettivi di performance, il trattamento accessorio correlato al raggiungimento di tali obiettivi è calcolato in misura proporzionale al regime orario adottato, anche per quanto afferisce alla performance organizzativa di struttura.



Nell'ambito delle risorse assegnate, ciascun responsabile provvederà a valutare il personale dipendente appartenente alla propria area.

L'erogazione del premio incentivante avverrà a consuntivo.

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo, qualora afferenti alla parte stabile del fondo, secondo quanto indicato nel CCDI 2019-2021.

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE

Ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2019-2021, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio.

Il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella A del CCNL succitato.

A tal fine, si considerano i "differenziali stipendiali" conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità.

L'attribuzione dei "differenziali stipendiali" si configura come progressione economica all'interno dell'area e non determina l'attribuzione di mansioni superiori.

La RSU chiede di eseguirsi per l'anno in corso il differenziale stipendiale per il 50% dei dipendenti con qualifica di istruttore, (ex C) aventi diritto, parametrato sui due anni, anziché tre, dall'ultima progressione.

La parte datoriale resta ferma sulla decorrenza dei TRE ANNI per tale passaggio.


Le parti concordano di valutare, per l'anno 2025, di rivedere l'istituto delle progressioni, includendo tutte le aree funzionali.

METODOLOGIA DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE – SCHEDA DI VALUTAZIONE INCARICATI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX P.O.) – VARIAZIONE PESI PERCENTUALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ART. 7, C. 1, LETT. V), CCNL 16/11/2022 -

Considerato che presso ciascuna Area dell'Ente prestano servizio dipendenti che svolgono mansioni anche molto differenziate e, pertanto, la valutazione del personale subordinato si basa su elementi non sempre propriamente comparabili ma che conducono a valori pressoché simili, nonché tenuto conto dell'esiguità del numero dei subalterni (in media due) la quale non permette una netta diversificazione di fatto delle valutazioni dei medesimi, ancorché compiutamente positive, le componenti percentuali afferenti alle risultanze della scheda di valutazione degli incaricati di E.Q. (ex P.O.), che determina conseguentemente l'importo della retribuzione di risultato, giusto art. 22, c. 1, del CCDI 2019-2021, sono rimodulate come di seguito indicato:

(Raggiungimento obiettivi x 0,68) + (Punteggio capacità professionali e manageriali x 0,30) + (Punteggio efficacia, equità della valutazione dei collaboratori x 0,02).

Resta fermo che il punteggio totale rimane quello determinato dal prodotto tra la valutazione ottenuta e il parametro previsto per ogni fascia di merito, e che lo stesso



corrisponde alla percentuale (max 100) della retribuzione di risultato da erogare agli incaricati di E.Q. rispetto alle risorse previste a tale fine per ogni responsabile di area, così come definite a seguito della "pesatura" degli obiettivi di performance attribuiti con deliberazione della Giunta Comunale.

MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI IMU E TARI EX ART. 1. C. 1091, L. 145/2018

Si considera destinatario dell'incentivo tutto il personale dipendente del Comune di Pinasca che partecipa all'attività di accertamento, controllo, notificazione e gestione dei provvedimenti di accertamento, opportunamente individuato in un gruppo di lavoro, il quale sarà costituito in sede di conferenza di organizzazione ex art. 20 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

La ripartizione dell'incentivo è disposta dal Segretario Comunale, su proposta dei responsabili dei servizi coinvolti nel raggiungimento dell'obiettivo, che a tale fine provvederanno a predisporre una sintetica relazione, nell'ambito delle seguenti percentuali:

- Responsabile del Settore Finanziario e Responsabile del Tributo firmatario degli atti emessi: 43%;
- personale appartenente al Servizio Tributi senza incarico di E.Q.: 42%;
- personale appartenente al Servizio di Polizia Locale addetto alle notifiche degli atti, a seguito di tentata notifica a mezzo posta: 15%.

Nel caso in cui, nell'anno di riferimento, si ravvisi la necessità di variare il gruppo *de quo*, si procederà agli opportuni aggiornamenti.

Qualora non siano previste una o più figure fra quelle sopraindicate, le percentuali restanti saranno corrispondentemente riparametrate.

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente CCDI, e fatto salvo quanto indicato nel paragrafo "Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività", specificando che non si ritiene di corrispondere alcuna indennità per l'attività di maneggio valori, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e del CCDI 2019-2021 attualmente vigenti.

Per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa, con i vincoli di bilancio e relativa certificazione degli oneri, ha espresso separato parere il Revisore Unico dei Conti Dott. Domenico Calvelli, datato 04/12/2024, acclarato al n. 010865 di protocollo generale dell'Ente il 05/12/2024.

La parte pubblica



La R.S.U



LE OO.SS.

